



REGIONE MOLISE

**ASSESSORATO ALLE POLITICHE AGRICOLE E AGROALIMENTARI -
PROGRAMMAZIONE FORESTALE - SVILUPPO RURALE - PESCA
PRODUTTIVA - TUTELA DELL'AMBIENTE**

**Bando per aiuti finalizzati all'acquisto riproduttori maschi e fattrici femmine con
certificato genealogico per migliorare il patrimonio zootecnico e preservare la
biodiversità zootecnica**

Art. 1. Finalità e Obiettivi

Il presente bando ha una duplice finalità:

1. favorire il miglioramento genetico e funzionale degli allevamenti e preservare la biodiversità zootecnica nella Regione Molise;
2. attenuare gli effetti di calamità pandemiche che hanno avuto un impatto sulle aziende determinando in alcuni casi l'azzeramento del capitale zootecnico.

L'obiettivo è quello di fornire un supporto alle aziende nelle fasi di ricostituzione del capitale zootecnico e di mantenimento della biodiversità negli allevamenti molisani.

Art. 2. Riferimenti normativi

Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo.

Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo.

Decreto MIPAAF 19 maggio 2020 Definizione dell'importo totale degli aiuti *de minimis* concessi ad una impresa unica e ripartizione fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dell'importo cumulativo massimo degli aiuti *de minimis* concessi alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. (20A03244) (GU Serie Generale n.156 del 22-06-2020)

Delibera di Giunta Regionale n. 58 del 08.03.2023.

Art. 3. Dotazione finanziaria

La dotazione del presente bando è pari a 500 mila euro.

Art. 4. Beneficiari

Imprenditori agricoli, singoli o associati della Regione Molise che esercitano attività zootecnica in regione.

Art. 5. Requisiti di ammissibilità

I beneficiari dell'aiuto devono essere allevatori (singoli o associati) iscritti nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, all'Anagrafe nazionale delle imprese agricole con fascicolo aziendale validato e alla Banca Dati Nazionale dei Bovini.

Beneficiano dell'intervento anche le società agricole di cui all'art. 2 del decreto legislativo 26 marzo 2004, n. 99, che hanno quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e che nella ragione sociale o denominazione sociale contengono l'indicazione di società agricola.

Le iscrizioni nel registro delle imprese agricole della Camera di Commercio, nell'Anagrafe nazionale delle aziende agricole e nella BDN devono risultare alla data in cui vengono effettuati gli acquisti ed essere vigenti fino all'erogazione dell'aiuto.

La soglia minima per accedere agli aiuti è pari a 3 UBA calcolati sui capi delle specie ammesse al finanziamento sotto riportate (esclusi i capi acquistati per i quali viene richiesto l'aiuto).

Il finanziamento è ammesso per le seguenti specie:

1. Bovini:

- razza Podolica, Marchigiana, Chianina, Frisona Italiana, Bruna, Pezzata Rossa Italia Charolaise Limousine
- Giovenca fino a 3 anni; Manza da 1 a 2 anni
- Torello da 1 a 2 anni

2. Bufala mediterranea:

- Femmina tra 18 e 36 mesi
- Toro da 10 a 20 mesi

3. Ovini e Caprini di qualsiasi razza di età compresa tra 6 e 18 mesi.

4. Conigli e avicoli con certificato genealogico.

Le domande presentate prima della pubblicazione del presente bando ovvero oltre i termini saranno ritenute non ammissibili.

Art. 6. Motivi di irricevibilità e inammissibilità delle domande di aiuto

Saranno ritenute non ricevibili le domande:

1. prive di firma digitale o autografa;
2. non corredate da un documento di identità in corso di validità (nel caso di sottoscrizione autografa);
3. non corredate della documentazione prevista in allegato al seguente paragrafo 10;

Saranno ritenute non ammissibili a finanziamento le domande:

1. presentate prima e oltre i termini stabiliti nel presente bando;
2. presentate per acquisti sostenuti in data antecedente la pubblicazione del bando;
3. presentate per l'acquisto di riproduttori non iscritti nei Libri genealogici o nei Registri anagrafici di razza;
4. presentate per l'acquisto di riproduttori per la cui razza o categoria non è previsto un massimale di aiuto nel presente bando;
5. presentate per l'acquisto di riproduttori di età superiore ai 5 anni di età al momento in cui viene formalizzato l'acquisto (farà fede la data riportata nella fattura di acquisto regolarmente quietanzata);

6. presentate da beneficiari che:
 - non siano iscritti nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
 - non siano iscritti all'Anagrafe nazionale delle imprese agricole con fascicolo aziendale validato.
7. presentate da beneficiari per i quali risulta dalla BDN (Banca dati Teramo) un carico in UBA bovini inferiore a 3 calcolati sui capi delle specie ammesse e di qualunque categoria (esclusi i capi acquistati per i quali viene richiesto l'aiuto). La soglia minima di accesso viene verificata alla data di presentazione della domanda e deve essere vigente fino all'erogazione dell'aiuto;
8. presentate da beneficiari i cui capi richiesti a premio non risultino registrati in BDN a nome dello stesso soggetto alla data di presentazione della domanda e sino alla liquidazione degli aiuti.

Saranno escluse dall'aiuto le domande non presentate secondo quanto previsto dal presente bando, nonché le domande riferite a spese sostenute per l'acquisto di riproduttori ceduti tra allevamenti contraddistinti con lo stesso codice allevamento ASL o per compravendite di riproduttori tra allevatori legati da rapporto coniugale o di parentela sino al secondo grado.

Art. 7. Intensità dell'aiuto e spesa massima ammissibile

Gli aiuti corrisposti sono calcolati in percentuale sulla spesa ammessa relativamente all'acquisto di riproduttori maschi e femmine, che possiedono il certificato genealogico, relativi alle specie elencate nel precedente articolo 5. L'intensità dell'aiuto è pari al 50% della spesa ammissibile per l'acquisto dei riproduttori accompagnati da idonea documentazione sanitaria che ne certifichi, insieme alla provenienza, la assoluta integrità oltre alla documentazione di iscrizione ai libri genealogici.

La spesa massima ammissibile per l'acquisto dei riproduttori maschi e femmine, delle diverse categorie di razza è parametrata secondo i prezzi rilevati negli ultimi bollettini ISMEA validi ai fini dei rimborsi per gli animali abbattuti ai sensi della legge 2/6/1988 n. 218 (Decreto 20/7/1989 n. 298) (Decreto 19/8/1996 n. 587).

Sono riconosciute ammissibili a contributo esclusivamente le spese:

- a) sostenute e documentate successivamente al giorno del ricevimento della comunicazione di ammissibilità a finanziamento, ovvero spese sostenute e documentate per acquisto di riproduttori avvenuti in occasione di aste dei centri genetici svolte nell'anno 2023;
- b) effettuate con le seguenti modalità:
 - bonifico o ricevuta bancaria (RIBA)
 - assegno circolare non trasferibile
 - bollettino postale
 - vaglia postale
 - assegno bancario o postale non trasferibile accompagnato da estratto del conto

corrente

Non sono riconosciute ammissibili a contributo le spese effettuate con contanti.

BOVINI PROVVISI DI CERTIFICATO GENEALOGICO			
RAZZA	GIOVENCA (fino a 3 anni) spesa max ammessa (euro)	MANZA (da 1 a 2 anni) spesa max ammessa (euro)	TORELLO (da 1 a 2 anni) spesa max ammessa (euro)
Bruna	2.100,00	1.200,00	1.800,00
Frisona	1.800,00	1.200,00	1.700,00
Pezzata Rossa Italiana	2.100,00	1.100,00	2.100,00
Podolica	1.400,00	1.000,00	1.900,00
Chianina	2.200,00	1.500,00	2.600,00
Marchigiana	2.100,00	1.300,00	2.400,00
Charolais e Limousine	2.100,00	1.800,00	2.600,00
Torelli e manze acquistate alle aste dei centri genetici		3.000,00	3.000,00

BUFALINI CON CERTIFICATO GENEALOGICO	
Femmina di età compresa da 18 a 36 mesi	€ 2.400,00
Toro bufalino di età compresa da 10 a 20 mesi	€ 1.500,00

OVINI DI ETA' COMPRESA TRA 6 E 18 MESI	
Pecora con certificato genealogico	€ 250,00
Ariete con certificato genealogico	€ 1.000,00
Ariete acquistato alle aste dei centri genetici	€ 1.600,00

CONIGLI E AVICOLI	
Coniglio con certificato genealogico	€ 500,00
Avicolo con certificato genealogico	€ 400,00

I predetti contributi vengono erogati nell'ambito del regime *de minimis* così come istituito con Reg. (UE) N. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de*

minimis nel settore agricolo e in conformità con quanto previsto dal Decreto MIPAAF 19 maggio 2020.

Gli aiuti *de minimis* sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti *de minimis* all'impresa.

L'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi da uno Stato membro a ciascuna "impresa unica", come definito dall'articolo 3 comma 2 del Reg. (UE) 1408/2013, non può superare il limite di € 25.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari (l'anno finanziario in cui viene concesso il premio e di due anni finanziari precedenti).

La richiesta di contributo deve essere obbligatoriamente accompagnata dalle dichiarazioni del richiedente in merito all'eventuale percepimento di altri aiuti *de minimis*, utilizzando esclusivamente l'allegato al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale, pena la non ricevibilità della domanda.

L'erogazione del contributo è soggetta alla preliminare verifica, ad opera dei competenti Uffici dell'Assessorato regionale all'Agricoltura, degli aiuti *de minimis* eventualmente già percepiti a qualsiasi titolo dal beneficiario.

Ai sensi del Reg. UE 1408/2013 nessun contributo potrà essere erogato alle imprese. L'IVA non è una spesa ammissibile.

Art. 8. Procedure e termini

Le domande dovranno essere spedite all'indirizzo pec istituzionale della Regione Molise riportante nell'oggetto la seguente dicitura: "Servizio zootecnia - aiuti per acquisto riproduttori annualità 2023" a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando sul B.U.R.M.

Le istanze verranno istruite e finanziate a sportello, in base all'ordine di acquisizione al protocollo regionale e nei limiti delle risorse rese disponibili con il presente bando.

Per i procedimenti che necessitino di documentazione integrativa, i termini istruttori verranno interrotti e ripresi al ricevimento della medesima.

Gli acquisti dovranno essere effettuati e rendicontati entro il termine massimo 5 mesi dal momento della comunicazione di ammissibilità a finanziamento, salvo proroghe concesse esclusivamente per motivi di ordine sanitario.

Art. 9. Documentazione da allegare alla domanda di finanziamento

La documentazione da allegare alla domanda è la seguente:

- a) copia del certificato di attribuzione della partita IVA;
- b) copia di un documento di identità fronte-retro in corso di validità;
- c) certificato rilasciato dalla Camera di Commercio attestante l'iscrizione nel registro delle ditte;
- d) autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 attestante il possesso dei

requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali previsti dalle normative comunitaria, nazionale e regionale vigenti;

e) documentazione attestante l'attività zootecnica (registro di stalla o equivalente).

Inoltre per le società di persone, cooperative e di capitali i rappresentanti legali devono attestare che lo statuto prevede l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 del Codice Civile, nonché dichiarare:

- nel caso di società di persone che almeno un socio sia imprenditore agricolo. Per le società in accomandita il requisito si riferisce ai soci accomandatari;
- nel caso di società cooperative di conduzione che almeno un socio amministratore sia imprenditore agricolo;
- nel caso di società di capitali che almeno un amministratore sia imprenditore agricolo.

Le dichiarazioni sottoscritte dal richiedente nella domanda di finanziamento sollevano da ogni responsabilità i funzionari incaricati delle istruttorie e dell'adozione dei provvedimenti di attribuzione del finanziamento, fatta comunque salva la facoltà, per l'Ufficio istruttore, di effettuare i controlli ritenuti più opportuni.

Art. 10. Procedure istruttorie per i pagamenti, limiti e vincoli

Entro il termine specificato nella comunicazione di ammissibilità, i beneficiari sono tenuti ad inoltrare la richiesta di liquidazione del contributo al Servizio competente, corredata dalla seguente documentazione:

- fatture originali;
- liberatoria della ditta venditrice con indicazione della modalità di pagamento tra quelle previste nel presente bando;
- certificati genealogici o analoga certificazione prevista dai registri anagrafici;
- certificazione sanitaria secondo le normative vigenti;
- IBAN su cui effettuare il bonifico del contributo.

Il servizio procederà alla valutazione delle istanze di pagamento ed invierà ad ISMEA l'elenco delle domande con i riferimenti della spesa ammessa, del contributo spettante e dei riferimenti bancari su cui effettuare il pagamento ad ISMEA che procederà alla liquidazione delle spettanze.

Non possono beneficiare dell'aiuto oggetto delle presenti istruzioni:

- gli acquisti di bestiame, effettuati prima della presentazione della domanda di contributo, ad eccezione degli acquisti di capi avvenuti in occasione di aste dei centri genetici svolte o che si svolgeranno entro l'anno 2023;
- gli allevamenti non a norma con le disposizioni sanitarie di legge.

A fronte della concessione degli aiuti il beneficiario è tenuto a mantenere in allevamento i capi oggetto del contributo per un periodo vincolante di tre anni per bovini, bufalini e di due anni per ovini, caprini durante il quale i capi oggetto di contributo non possono essere

sostituiti, alienati o distolti dal previsto impiego.

Art. 11. Modulistica

Le domande di contributo dovranno essere presentate utilizzando il modello allegato alle presenti istruzioni di cui costituisce parte integrante e sostanziale.